



**Unione di Comuni Lombarda Terra dei Gonzaga**

**CAPITOLATO SPECIALE  
CRED 2026 – 2027 - 2028  
CODICE CIG BAE3FCC662**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DEFINIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE E DIMENSIONI DEL SERVIZIO**

#### **SCOPO E PRINCIPI GENERALI DELLA CONCESSIONE**

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
- ART. 3 - STRUTTURE: CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI E MODALITA' D'USO
- ART. 4 - ONERI E COMPITI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 5 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA
- ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
- ART. 7 - PROCEDURA DI GARA E VALORE DELL'APPALTO
- ART. 8 - SCIOPERI E SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

### **TITOLO II - PERSONALE**

- ART. 9 - PERSONALE E QUALIFICHE
- ART. 10 - ORGANICO
- ART. 11 - RISPETTO DELLE NORMATIVE
- ART. 12 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
- ART. 13 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 4 MARZO 2014, N.39
- ART. 14 - PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE - PATTO D'INTEGRITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI

### **TITOLO III – DISCIPLINA FINANZIARIA**

- ART. 15 - ISCRIZIONE
- ART. 26 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 17 - FORME DI FINANZIAMENTO
- ART. 18 - COSTO E PAGAMENTO DEI SERVIZI
- ART. 19 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO
- ART. 20 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE DEGLI INSOLUTI
- ART. 21 - CESSIONE DI CONTRATTO – SUB APPALTO

### **TITOLO IV – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'**

- ART. 22 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
- ART. 23 - DANNI A PERSONE O COSE: RESPONSABILITA' DELLA DITTA CONCESSIONARIA
- ART. 24 - RESPONSABILITA' OGGETTIVA E ASSICURAZIONI
- ART. 25 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

### **TITOLO V – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

- ART. 26 - PENALI
- ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- ART. 28 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE
- ART. 29 - RECESSO
- ART. 30 - CAUZIONE E GARANZIA
- ART. 31 - AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEI SERVIZI
- ART. 32 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 33 - SPESE INERENTI LA GARA E IL CONTRATTO
- ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 35 - FORO COMPETENTE
- ART. 36 – NORME FINALI

**TITOLO I**  
**DEFINIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE E DIMENSIONI DEL SERVIZIO**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio CRED – Centro Ricreativo Estivo Diurno, quale servizio di interesse pubblico-sociale, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni (CRED Infanzia) e tra 6 e i 12 anni (CRED Primaria) da espletare nel periodo compreso tra:

- il 29 giugno e il 31 luglio 2026 dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
- il 28 giugno e il 30 luglio 2027 dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
- il 3 luglio e il 28 luglio 2028 dalle ore 7:30 alle 17:30;

Le eventuali variazioni all'articolazione del calendario e degli orari indicati, dovute a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o istituzionale, saranno tempestivamente comunicate alla ditta concessionaria.

**ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Il servizio CRED propone esperienze ricreative, culturali e sportive volte a favorire lo sviluppo delle capacità motorie, espressive e relazionali dei minori coinvolti ed a promuovere la conoscenza di aspetti e di opportunità presenti nella comunità locale.

Allo scopo di offrire esperienze di crescita, di socializzazione e di autonomia, la ditta concessionaria dovrà provvedere per ogni anno a:

- ✚ definire un programma di attività educative, ludico-espressive (comprehensive di eventuali uscite per gruppi omogenei di età) che nell'arco delle settimane di svolgimento del servizio abbracci le seguenti tematiche:

- Conoscenza, valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale del territorio;
- Attività Motorie e Sportive, sia per potenziare discipline sportive diffuse, sia per far sperimentare ai bambini sport meno conosciuti;
- Conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico, culturale ed umano;
- Tematica – diversa dalle precedenti - proposta dalla concessionaria;

Il programma delle attività ed il coordinamento delle azioni per un positivo andamento del progetto verrà concordato con il referente individuato dal Concedente; Si precisa che il tema conduttore del servizio dovrà variare ogni anno;

- ✚ realizzazione della documentazione sull'attività svolta allo scopo di illustrare le esperienze fatte e gli esiti raggiunti sul piano sociale ed educativo.

**ART. 3 – STRUTTURE: CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI E MODALITA' D'USO**

Per l'organizzazione del servizio CRED Infanzia, il concessionario utilizzerà i locali messi a disposizione delle Amministrazioni comunali previo accordo con l'Istituto Comprensivo di riferimento.

Per l'organizzazione del servizio CRED Primaria, il concessionario utilizzerà i locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale di Bozzolo.

Gli operatori devono utilizzare correttamente gli ambienti, gli arredi e i materiali contenuti negli spazi dedicati e sono pertanto responsabili della custodia delle attrezzature tecniche, dei prodotti impiegati e dei locali compresa l'adeguata chiusura degli stessi al termine delle attività.

La ditta concessionaria è responsabile, con obbligo di risarcimento all'Unione Terra dei Gonzaga, dei danni causati alle strutture ed alle attrezzature esistenti nel periodo di svolgimento dei servizi per negligenza o uso improprio, stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa.

**ART. 4 – ONERI E COMPITI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La Ditta concessionaria deve provvedere a:

- a) garantire il regolare funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto con propri capitali e proprio personale e mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti operatori/utenti previsto dell'art. 10 del presente capitolato, provvedendo con tempestività alle opportune sostituzioni od integrazioni secondo bisogno;
- b) trasmettere al concedente, prima dell'inizio dei diversi servizi, l'elenco degli iscritti e l'elenco degli

educatori impiegati per la gestione dei servizi stessi;

- c) comunicare il nominativo di un referente, con funzioni di responsabile e di coordinatore tecnico-operativo delle attività oggetto della concessione, che garantisca i collegamenti con il referente individuato dal Concedente;
- d) fare in modo di mantenere la continuità educativa degli operatori incaricati nei vari servizi, impegnandosi a contenere al massimo il turnover del personale;
- e) applicare ed osservare per i propri dipendenti le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi;
- f) programmare le attività educative ed assistenziali conformemente al progetto presentato in sede di gara;
- g) dotarsi di strumenti e materiali, anche didattici, necessari per lo svolgimento del servizio; tutto il materiale (di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo, per la sanificazione e pulizia) necessario per la perfetta e completa realizzazione dei servizi è a carico del concessionario. Il materiale destinato alle attività educative, come ad esempio giocattoli, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc., deve essere conforme alle norme vigenti e sufficienti per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino;  
Nell'offerta tecnica dovrà essere contenuta anche la dotazione iniziale dei materiali (di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo);  
Gli arredi scolastici sono affidati in comodato, pertanto il Concessionario ne risulta custode;
- h) prevedere un incontro per la presentazione dei servizi affidati, prima dell'avvio degli stessi, ed un incontro finale di verifica dell'attività svolta;
- i) collaborare, con il referente individuato dal Concedente, al controllo sull'efficace funzionamento del servizio affidato, impegnandosi ad individuare, per la parte di propria competenza, idonee soluzioni delle eventuali criticità rilevate;
- j) provvedere alla formazione del personale incaricato;
- k) attenersi al rigoroso rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
- l) provvedere nelle strutture sede dei servizi alle operazioni di pulizia degli ambienti;
- m) osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente;

#### **ART. 5 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA**

Prima dell'avvio del servizio l'Impresa deve nominare un Referente preposto alla direzione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza delle norme del settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

Il Referente dell'appalto dovrà essere reperibile tutti i giorni in cui viene svolto il servizio, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, ad un recapito telefonico fornito dall'Impresa.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall'Impresa in sua temporanea sostituzione.

Il referente individuato dal Concedente si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Unione come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge.

In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere comunicato entro 7 giorni, in mancanza della quale si applica una penale pari ad Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Il Servizio non può comunque prendere avvio senza che l'Impresa abbia comunicato il nominativo in questione.

#### **ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE**

Sono a carico dell'Amministrazione concedente i seguenti oneri:

- a) comunicare alla Ditta concessionaria, indicativamente 15 giorni prima dell'avvio dei servizi, gli elementi

- essenziali (quali ad es. il periodo e gli orari di funzionamento del servizio ecc.) per l'organizzazione e la gestione del servizio stesso;
- b) mettere a disposizione della Ditta concessionaria i locali e gli arredi necessari per il funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto, disponendo verifiche e controlli sullo stato d'uso e di mantenimento di detti locali, sulla condizione dei materiali e delle attrezzature custodite;
  - c) corrispondere alla ditta concessionaria la quota di canone secondo le modalità di cui all'art. 17;
  - d) mantenere la copertura assicurativa degli immobili comunali utilizzati per i servizi in ordine alla RCT.

#### **ART. 7 – PROCEDURA DI GARA E VALORE DELL'APPALTO**

L'importo presunto complessivo della concessione ammonta ad € 118.083,67 (IVA esclusa); tale valore è stato calcolato sui dati storici relativi all'utenza, sulla durata dei servizi, sull'entità della spesa di personale, di materiali di consumo e amministrativa nonché per oneri per la sicurezza (€ 300,00) non soggetti a ribasso).

Detto importo, migliorabile in sede di gara, sarà riscosso dal concessionario mediante incasso diretto delle tariffe determinate dal concedente e per la parte residuale nonché per le esenzioni/riduzioni dall'Unione concedente previa fatturazione all'Unione stessa come previsto nel successivo art. 17.

Si procederà alla concessione del servizio ricorrendo alla procedura negoziata ex art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023 ed il metodo di valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **ART. 8 – SCIOPERI E SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici; come tali, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione all'Unione con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e si impegna comunque a concordare modalità rispettose della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 nel comparto Regioni – autonomie locali.

In caso di sciopero del personale dei servizi scolastici comunali o degli istituti scolastici statali, che comporti la sospensione dei servizi in oggetto, l'Unione è tenuta a darne comunicazione alla ditta almeno 3 (tre) giorni prima del giorno fissato per lo sciopero.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Tra le parti si conviene che le cause di forza maggiore sono esclusivamente le seguenti: interruzione generale di gas o energia elettrica da parte delle ditte erogatrici, calamità naturali gravi o eventi meteorologici particolarmente consistenti.

### **TITOLO II PERSONALE**

#### **ART. 9 - PERSONALE E QUALIFICHE**

La ditta appaltatrice deve provvedere ai vari servizi avvalendosi di proprio personale, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni previste dalla legge, adeguato per capacità, qualifica, competenza ed esperienza a svolgere le prestazioni richieste.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito al quale risulta assegnato; deve inoltre essere di provata capacità, onestà, moralità e riservatezza, in grado di mantenere sempre un contegno riguardoso e corretto verso gli utenti, le famiglie e tutte le figure con le quali si troverà ad interagire nell'espletamento delle sue mansioni.

Il personale è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 c.p.

L'Unione, nella figura del referente individuato dal Concedente, ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

#### **ART. 10 – ORGANICO**

Il concessionario applicherà il **piano del personale** presentato in fase di gara il quale dovrà essere rispettoso di quanto previsto dalla DGR n. 11496 del 17.3.2010:

- 1 operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la funzione di coordinamento delle attività;
- Presenza di operatori/volontari con funzioni socio educative, nel rapporto di 1 a 20;
- Per i minori tra i 3 e 5 anni deve essere presente un operatore socio educativo anche volontario ogni 15 bambini;
- Se sono presenti bambini disabili, in relazione alla loro presenza numerica ed alla tipologia di disabilità, sono eventualmente richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta allo standard sopra riportato, a seguito di una valutazione effettuata dalla competente UOMPIA, o dai professionisti che lo/li hanno in carico;

Il personale ausiliario dovrà curare l'assistenza ai frequentanti nonché le operazioni quotidiane di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi.

Il servizio mensa dovrà essere richiesto alla ditta appaltatrice che opera in loco.

L'eventuale fruizione del pasto da parte del personale nei servizi e nelle sedi scolastiche in cui opera è da intendersi a totale carico della ditta concessionaria.

Prima dell'inizio del servizio la ditta dovrà fornire alla Stazione concedente l'elenco nominativo del personale impiegato, il livello retributivo, gli orari dei turni di lavoro. Detto elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni.

Il personale addetto ai servizi deve costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti del servizio. Il personale addetto al servizio deve essere costantemente presente nel numero prestabilito dal piano del personale offerto in sede di gara; le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente invariato il rapporto operatore/utenti.

Il concessionario, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e prima dell'inizio effettivo del servizio, deve garantire lo svolgimento di un'attività di addestramento a tutto il personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l'esecuzione del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere anche formato in merito al contenuto del presente capitolato.

L'inserimento di nuovi operatori deve essere preceduto da adeguata preparazione ed affiancamento, al fine di non provocare disservizi dovuti alla non conoscenza operativa.

Il concessionario deve fornire a tutto il personale un cartellino di identificazione riportante il nome dell'Impresa ed il nome e cognome del dipendente.

#### **ART. 11 – RISPETTO DELLE NORMATIVE**

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme contenute nella legislazione vigente sulla prevenzione infortuni sul lavoro, sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sulle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, sull'invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore, ai fini della tutela dei lavoratori e lavoratrici.

A richiesta della Stazione concedente il concessionario dovrà rendere autocertificazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro, nonché del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge per i dipendenti impegnati nel servizio di cui alla presente concessione.

Tutto il personale di cui all'articolo precedente deve essere iscritto nel libro paga della ditta concessionaria. Per quanto di competenza la ditta concessionaria dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa in atto.

#### **ART. 12 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO**

L'Impresa si obbliga ad attribuire al personale impiegato nel servizio di cui trattasi adeguati posizioni giuridiche ed economiche, impegnandosi a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i propri lavoratori e soci-lavoratori addetti al servizio e ad applicare agli stessi condizioni normative e retributive **non inferiori** a quelle risultanti:

- dal CCNL Cooperative Sociali (T151), sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione. **E' vietato pertanto l'applicazione di regolamenti o norme interne previste per i soci lavoratori che stabiliscono condizioni peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale applicato dalla Cooperativa Sociale;**
- dagli "eventuali accordi integrativi territoriali" relativi alla località in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'Impresa;
- dalle intese specifiche di cui all'articolo 8 del D.L. 13/08/2011 N. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con Legge 148/2011.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

In merito ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, l'Impresa si impegna a corrispondere i compensi previsti dalle leggi vigenti.

Gli obblighi in merito alla quantificazione di salari e stipendi permangono anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi (c.d. "vacanza contrattuale"), fino alla loro sostituzione, impegnando l'Impresa al pagamento delle spettanze anche per periodi retroattivi, ed anche in caso di cessazione del servizio.

Qualora si accerti che l'Impresa:

- si è avvalsa, per l'esecuzione del servizio, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui sopra;
- abbia applicato ad un proprio collaboratore addetto al servizio una retribuzione inferiore a quanto sopra l'Unione applicherà una penale di € 1.500,00 per ogni fattispecie accertata; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Comunque, le parti considerano il rispetto delle disposizioni sul contratto applicato agli incaricati al servizio condizione imprescindibile per la prosecuzione del contratto, per cui il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle presenti prescrizioni potrà essere motivo di **clausola risolutiva espressa del contratto** ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'Unione potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di tutti i documenti utili al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi del presente articolo.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad esibire entro 10 giorni dalla richiesta dell'Unione, in originale o copia autentica, la documentazione in materia di personale quale, a mero titolo di esempio il registro presenze, il libro paga, il registro infortuni, le ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 10 giorni, l'Unione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell'Impresa.

**ART. 13 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 4 MARZO 2014, N.39**

Ricadendo il seguente servizio nell'ambito del decreto legislativo del 4 Marzo 2014, n. 39, per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori l'Impresa dichiara che ogni suo collaboratore a contatto con gli alunni risulta esente da:

- condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale;
- misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori;

**Art. 14 - PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE - PATTO D'INTEGRITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI**

**A) PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE**

In ottemperanza delle *"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"* sottoscritte tra l'ANAC e il Ministero dell'Interno del 15/07/2014 sono inseriti nel presente capitolato le seguenti disposizioni:

*"Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa.*

*Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."*

*"La Stazione concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."*

*"Nei casi di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione concedente ed Impresa concessionaria, alle condizioni del decreto legge 90 del 24/06/2014."*

**B) CODICE DI COMPORTAMENTO DI DIPENDENTI E COLLABORATORI**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti" di cui al DPR 62 del 2013 in vigore per l'Unione Terra dei Gonzaga.

**TITOLO III  
DISCIPLINA FINANZIARIA**

**ART. 15 – ISCRIZIONE**

Le domande di iscrizione sono accolte dal concessionario attraverso apposita modulistica predisposta dallo stesso.

#### **ART. 16 – VALORE DELLA CONCESSIONE**

L'importo presunto complessivo della concessione ammonta ad € 118.083,67 (IVA esclusa) tale valore è stato calcolato sui dati storici relativi all'utenza (cred primaria Bozzolo 30 utenti circa , cred Infanzia Bozzolo 30 utenti circa, cred Infanzia Rivarolo 20 utenti circa), sulla durata dei servizi (4/5 settimane per cred), sull'entità della spesa di personale, di materiali di consumo, spese di gestione, oneri per la sicurezza e tenendo conto della marginalità a favore del concessionario.

Le somme indicate sono suscettibili di eventuali variazioni in relazione alla quantità effettiva di iscritti, a riduzioni o ampliamenti dei servizi, a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo.

Il concedente può mettere a disposizione n. 1 figura di operatore per il cred infanzia di Rivarolo Mantovano; in tal caso il costo del servizio risulterà abbattuto in tutto o in parte per quanto concerne la figura dell'ausiliario.

#### **ART. 17 – FORME DI FINANZIAMENTO**

Il concessionario realizzerà il corrispettivo mediante fatturazione all'utenza della tariffa stabilita dal concedente e riscossione diretta della medesima a carico dell'utenza, nonché mediante fatturazione al concedente della quota prevista all'art. 18 del presente capitolato.

#### **ART. 18 – COSTO E PAGAMENTO DEI SERVIZI**

Il costo del servizio è quello indicato nell'art. 16 del presente capitolato, il quale comprende ogni voce, attività, fornitura di materiali, oneri od incombenze che il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico della Stazione appaltante nonché gli oneri per la sicurezza.

L'importo a base di gara relativo alle spese di personale è calcolato stimando:

- un costo orario di un operatore che assume anche la funzione di coordinamento delle attività di € 24,10;
- un costo orario di un operatore che non assume la funzione di coordinamento delle attività di € 23,35;
- un costo orario di un ausiliario/ addetto alle pulizie di € 19,38;

La ditta dovrà indicare, in fase di offerta, il costo del servizio offrendo il ribasso sul costo complessivo posto a base di gara.

Verrà chiesto solo all'aggiudicatario il costo di ciascun servizio in base al costo ribassato offerto in fase di gara;

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base a quanto indicato all'art. 17 del presente capitolato.

Il costo del servizio previsto dall'art. 16 non coperto dalla riscossione diretta delle tariffe sarà fatturato al concedente nel mese di agosto 2026, agosto 2027 e agosto 2028.

L'Unione dei comuni lombarda "Terre dei Gonzaga" comunicherà al concessionario l'elenco degli utenti con esenzione/riduzione dal pagamento diretto della tariffa per i quali provvederà direttamente; in tal caso le tariffe saranno fatturate all'Unione nel mese di agosto 2026, agosto 2027 e agosto 2028.

Le fatture intestate all'Unione dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno essere allegati i rispettivi report di dettaglio del servizio fruito dagli utenti.

I pagamenti saranno disposti a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento di regolarità contributiva.

Il "Codice Univoco Ufficio" dell'Unione Terra dei Gonzaga di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e relativo alla gestione della Fattura Elettronica è **UFIISY**.

#### **Pagamenti delle fatture e Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 – SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

Qualsiasi spesa inerente o conseguente al contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico della ditta concessionaria.

La ditta concessionaria assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto dicui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa.

#### **ART. 20 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE DEGLI INSOLUTI**

Compete al concessionario l'incasso diretto delle tariffe stabilite dal concedente e la gestione dei solleciti di pagamento agli utenti insolventi.

Il concessionario si assume tutti i relativi rischi d'impresa, ivi compresa la gestione degli introiti mediante riscossione diretta dei proventi del servizio e gli eventuali insoluti.

#### **ART. 21 – CESSIONE DI CONTRATTO – SUB APPALTO**

A) Cessione di contratto: E' nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

B) Sub appalto: si applica il combinato disposto di cui artt. 188 e 119 del Codice.

### **TITOLO IV ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'**

#### **ART. 22 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

L' Unione Terra dei Gonzaga:

- promuove la cooperazione ed il coordinamento dell'azione in materia di sicurezza, elaborando un Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare i pericoli derivanti da interferenze. I costi relativi alla sicurezza del lavoro sono accessibili, su richiesta, al rappresentante dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g, del D.Lgs. 81/2008 l'idoneità tecnico professionale della ditta concessionaria;
- fornisce alla ditta concessionaria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La Ditta Concessionaria:

- a) è obbligata all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia dettate dal DUVRI;
- b) dà attuazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro dotando anche il proprio personale degli indumenti e dei dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- c) coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi dal committente, anche al fine di eliminare pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- d) forma ed informa, sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per lavoratori e preposti;
- e) forma il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi, fornendo al committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione;
- f) fornisce al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

Gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice connessi alla sicurezza risultano integralmente compensati dalla

specifica voce di spesa non soggetta al ribasso.

#### **ART. 23 – DANNI A PERSONE O COSE: RESPONSABILITA' DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente. Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il concessionario risponde per ogni danno arrecato a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto della concessione, per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo sollevata l'Unione da ogni responsabilità; inoltre deve provvedere, a proprie spese, alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio, salvo che il danneggiamento non sia imputabile a cause fortuite o a mancati interventi del Concedente. Le eventuali spese che l'Unione dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta e, in ogni caso, da questa rimborsate.

#### **ART. 24 - RESPONSABILITA' OGGETTIVA E ASSICURAZIONI**

La ditta concessionaria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. A tal fine la ditta dovrà stipulare adeguate polizze assicurative.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario dovrà comprovare all'Unione concedente di aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct) comprensiva della responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco), ivi compresi i lavoratori parasubordinati. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro anche derivante da comportamenti del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione nella struttura;
- euro 2.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- euro 2.500.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali,

e dovrà recare espresso riferimento alla copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Unione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto. Il concessionario assume, inoltre, ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti dell'Unione che deve, pertanto, intendersi manlevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso osulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### **Art. 25 – SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO**

La titolarità dei Servizi oggetto dell'appalto compete all'Unione Terre dei Gonzaga che deve costantemente esercitare funzioni di controllo e verifica circa il loro regolare svolgimento.

Pertanto, l'Unione, tramite i responsabili dei settori competenti o loro delegati, deve aver accesso, in ogni momento, ai suddetti servizi, al fine di verificare il rispetto degli accordi e delle norme previste nel presente capitolato.

Tali controlli sono finalizzati ad appurare:

- il corretto adempimento degli impegni assunti;
- la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo che qualitativo;

- il rispetto dei diritti degli utenti;
  - il consolidamento dei livelli di gradimento conseguiti nel rapporto utente/servizio.
- Sui diversi servizi contemplati nell'appalto dovranno essere inoltre effettuati incontri di verifica fra le parti.

## **TITOLO V**

### **DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

#### **ART. 26 - PENALI**

Per eventuali inadempienze, il committente applicherà le penalità seguenti:

- per ogni situazione di negligenza constatata degli educatore/operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, € 200,00;
- per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, € 150,00 per ogni singolo evento;
- per mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 200,00 per ogni educatore/operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- per mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza concordata, € 80,00;
- per utilizzo di educatori/operatori, anche supplenti, non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore € 200,00;
- per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da € 200,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Unione. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Concessionario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si applica l'art. 190 del Codice, ai sensi del quale:

*“1. L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:*

*a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;*

*b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;*

*c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.*

*2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.*

*3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.*

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4."

#### **Art. 28 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE**

L'applicazione di penali e/o dell'istituto della risoluzione sarà preceduta da formale contestazione alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare formali controdeduzioni entro il termine comunicato.

Nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato o l'Impresa non abbia adito le competenti autorità nei termini di legge previsti, il provvedimento è considerato definitivo. L'Impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.

#### **Pagamento degli addebiti.**

L'Impresa è tenuta:

- al pagamento delle penali irrogate;
- alla rifusione degli ulteriori ed eventuali maggiori danni causati;
- al risarcimento degli importi scaturenti dall'attività sostitutiva di cui all'articolo "Attività sostitutiva del Unione";
- al pagamento, in caso di risoluzione, di una sanzione corrispondente al valore residuo della cauzione definitiva ("importo pieno della cauzione" detratto dal valore di tutti gli addebiti).

La rifusione degli importi avviene:

- rivalendosi su eventuali crediti vantati dall'Impresa derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- incamerando la cauzione definitiva;
- mediante riscossione coattiva, nel caso in cui la cauzione definitiva non copra l'ammontare degli addebiti.

Resta, altresì, inteso che rimarranno in ogni caso impregiudicate eventuali azioni legali che si rendessero necessarie.

Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Unione.

In caso di recesso/risoluzione dell'Unione, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

L'Amministrazione avvisa che, in caso di inadempienze contrattuali comportanti la risoluzione del contratto, alla ditta sarà preclusa la partecipazione a gare future.

#### **ART. 29 – RECESSO**

*Si applica l'art. 190 del Codice;*

#### **ART. 30 – CAUZIONE E GARANZIA**

A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato e nel relativo contratto, l'Impresa concessionaria è tenuta a costituire una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell'art. 117 del Codice e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018, pari al 10% dell'importo contrattuale; i dati specifici della cauzione saranno rinvenibili nel contratto.

Un accertamento, anche successivo, da parte dell'Unione dal quale emerga che la cauzione definitiva non risulta conforme alla lettera d'invito/disciplinare di gara costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

L'Unione ha facoltà di chiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

La Ditta sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui il committente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 31 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEI SERVIZI**

Il Committente si riserva la facoltà di ammettere variazioni al contratto aggiudicato nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - b) per cause straordinarie, impreviste e imprevedibili, non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono influire sulla quantità e qualità delle prestazioni richieste;
- In tali circostanze il Committente può chiedere alla Ditta concessionaria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, previa sottoscrizione di un atto che confermi condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Per quanto non espressamente stabilito si applica l'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023;

#### **ART. 32 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile del progetto viene individuato nel Responsabile dell'Area Affari generali Dott.ssa Melania Tabaglio: email: [segreteria@comune.bozzolo.mn.it](mailto:segreteria@comune.bozzolo.mn.it) tel. 0376.910845.

#### **ART. 33 – SPESE INERENTI ALLA GARA E IL CONTRATTO**

Tutte le spese relative alla partecipazione alla gara sono a carico di ciascuna ditta concorrente.

La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta concessionaria.

#### **ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'aggiudicatario, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR – Regolamento UE 679/2016.

A tal fine il personale dell'aggiudicatario dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR –

Regolamento UE 679/2016.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e dal GDPR – Regolamento UE 679/2016, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara.

I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, in relazione ai dati forniti la Ditta appaltatrice potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento U.E. 679/2016.

#### **ART. 35 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto di appalto saranno di esclusiva competenza del Foro di Mantova.

In ogni caso la ditta appaltatrice non potrà sospendere nè rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

#### **ART. 36 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si farà riferimento in particolare:

- alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti;
- al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- al GDPR – Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale.